

L'intervento -

# Salernitana e Trust, soluzione inevitabile (/?)

di Gregorio Pietro D'Amato\*

Non si è iniziato questo breve contributo, considerando l'argomento, con un errore di punteggiatura nel titolo, o per inserirli in maniera copiosa, come nella famosissima lettera della scenetta del film con Totò e Peppino De Filippo, ma, per evidenziare e fornire un minimo di informazioni al lettore: per l'opportunità e bontà giuridica dell'operazione del Blind Trust? e nel particolare, se l'utilizzo del trust era indispensabile per la Salernitana o erano possibili altre soluzioni?

Come tutti i tifosi della Salernitana hanno avuto di apprendere dai vari organi di informazione il 9 luglio 2021 il Consiglio Federale FIGC invitava pubblicamente, ad ottemperare alla delibera precedente n. 249/A del 20 maggio 2021, i soci che esercitavano una posizione di controllo oltre che della U.S. Salernitana 1919 S.r.l., altresì della S.S. Lazio S.p.A., a "porre termine" a tali "situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria", di cui all'art. 16 bis delle NOIF, entro 30 giorni dalla notifica della delibera e, comunque, entro e non oltre 3 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2021/2022.

E con espressa avvertenza che, nel caso del perdurare di tale situazione, la U.S. Salernitana 1919 S.r.l. non sarebbe stata ammessa alla partecipazione al campionato di Serie A stagione sportiva 2021/2022.

Le norme regolamentari che devono rispettare i soci delle posizioni di controllo tra le società sportive della "Lazio" e "Salernitana" sono due:

- la prima attiene allo Statuto federale FIGC che stabilisce all'art. 7, comma 7: "non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto".

- La seconda, integrando e precisando con l'art. 16 bis delle NOIF (norme organizzative interne della F.I.G.C.) in cui è disposto ai commi 1 e 2: "1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinano in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica.

2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali".

Si faranno delle osservazioni "minime" e che attengono a considerazioni meramente tecnico-giuridiche per l'utilizzo dell'istituto del trust al caso "Salernitana" che si è creato, e illustrando la fattispecie a livello generale per l'istituto giuridico del Blind Trust non avendo avuto, come tutti, tranne gli organi federali FIGC, la possibilità di poter leggere l'atto istitutivo Trust "Salernitana 2021".

L'idea dei soci delle due società sportive quindi, e la scelta, dell'istituto giuridico del Trust sembrerebbe la più appropriata: sia per non incorrere nell'esclusione dalla massima serie da parte della squadra della Salernitana, e, sia, anche, per utilità, soprattutto dei soci, della stessa società di poter valutare delle offerte di acquisto da parte di terzi e non svendere in modo repentino e frettoloso le quote della società per evitare il c.d. conflitto di interessi



nella massima serie di calcio.

Come si è avuto modo di leggere dai vari comunicati ufficiali della Federazione Calcio e riportati dagli organi di stampa, la U.S. Salernitana 1919 avrebbe documentato quanto richiesto dalle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. hanno trasferito l'amministrazione e gestione delle loro rispettive partecipazioni - pari all'intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. - al Trust "Salernitana 2021": in un c.d. "Blind Trust".

Ovviamente l'analisi parte dalla circostanza, rilevante, che non avendo avuto la possibilità di analizzare l'atto istitutivo di Trust secretato dalla FIGC, lo stesso sia stato professionalmente e compiutamente analizzato e valutato dagli organi della stessa federazione e, pertanto, l'analisi così condotta ci porta a ritenerlo senz'altro adeguato e valido per l'utilizzo quale Blind Trust per evitare la violazione delle norme di conflitto sopra richiamate.

Partendo da questo assunto, che l'atto accettato dalla FIGC, sia adeguato allo scopo si deve evidenziare la funzione giuridica dell'istituto giuridico del c.d. "Blind Trust" che eviterebbe il c.d. conflitto di interessi.

Prima di evidenziare le caratteristiche del Blind Trust occorre, anche se in maniera molto schematica, e chiedo scusa di tale sintetica semplificazione, occorre dire cosa è un trust; che è entrato definitivamente nel panorama del diritto positivo, anche in Italia dopo la ratifica della convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 ad opera della Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992. La Convenzione stabilisce la legge applicabile al trust e regola il suo riconoscimento descritto dall'art. 2, dove, per trust s'intendono:

i. i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente, settlor o disponente come più comunemente si usa individuare, è colui che istituisce il trust - con atto tra vivi o mortis causa;

ii. - i cui beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee (gestore) - sia esso una persona fisica o giuridica;

iii - nell'interesse di un beneficiario - soggetto designato nell'atto istitutivo quale destinatario dei beni e dei redditi da essi prodotti - o per un fine specifico.

Non sempre la struttura del trust è trilaterale. Può accadere infatti che il settlor o disponente designi sé stesso come trustee, oppure come beneficiario; oppure può accadere che i beneficiari non siano individuati, perché è rimesso al trustee il potere discrezionale di individuarli, come avviene normalmente nei cosiddetti charitable trusts; oppure può accadere che il trust persegua uno scopo impersonale. Come si desume dallo stesso significato letterale del nome, il trust si fonda essenzialmente sul rapporto di fiducia - anche

se va chiarito, come affermato dalla dottrina e giurisprudenza, che il trust non è un negozio fiduciario - tra disponente e trustee, rapporto che induce il primo a compiere un'attribuzione patrimoniale in favore del secondo.

D'altro lato, la struttura del trust può divenire quadrilaterale mediante l'inserimento nella sua organizzazione della figura del protector o guardiano. Questa figura è divenuta abbastanza popolare negli ultimi anni, ed è usata con sempre maggiore frequenza. In sostanza si tratta di suddividere i poteri gestori che tradizionalmente venivano affidati al trustee. L'utilità dell'inserimento del protector nella struttura del trust si coglie soprattutto se si pensa ai rapporti imprenditoriali come nel caso specifico.

Il protector/guardiano del trust svolge quindi utili funzioni di sorveglianza dell'attività del trustee ed insieme è titolare di poteri straordinari, come la sostituzione del trustee, o lo spostamento della sede operativa da un luogo ad un altro, il cui esercizio si dovesse rendere necessario per ottimizzare i risultati attesi dei beneficiari. In tal modo, l'atto devolutivo a cui fa seguito dopo l'istitutivo, quindi la sua nascita, del trust comporta "l'uscita" dei beni in trust dal patrimonio del disponente e la segregazione dei medesimi, rispetto ai beni personali del trustee, rimanendo questi vincolato, da una obbligazione di carattere obbligatorio di destinazione, e ad amministrare e gestire i beni secondo il programma concordato, fino all'attribuzione di un beneficio finale al beneficiario stesso.

I beni segregati, infatti, escono dal patrimonio del disponente ed entrano nel patrimonio del trustee, costituendo un patrimonio separato, distinto dai restanti beni personali di quest'ultimo ed insensibile alle vicende di questi.

Del resto, lo stesso autorevole dottrina in Italia descrive efficacemente la differenza tra negozio fiduciario e negozio trust, dove la controparte del trustee non è il disponente, mentre nel negozio fiduciario la controparte del fiduciario è il fiduciante. Controparte del trustee sono i beneficiari e, nei trusts senza beneficiari, il soggetto legittimato ad agire contro il trustee per l'adempimento delle obbligazioni è a carico di quest'ultimo.

L'elemento caratteristico del trust è la segregazione cioè la separazione dei patrimoni da quello del disponente; infatti, quest'ultimo non può avere la restituzione dei beni dal trustee a meno che ciò non sia stato espressamente stabilito nell'atto istitutivo. Rispetto al trustee: sono irrilevanti le vicende personali rispetto ai beni conferiti in trust che non entrano nella massa attiva in caso di fallimento del trustee, non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee, non fanno parte della sua successione e del regime matrimoniale. Rispetto al beneficiario vi è l'impossibilità dei creditori personali dei beneficiari di aggredire i beni in trust prima che questi siano trasferiti agli stessi, nonché, l'impossibilità di ottenere i beni in trust prima della scadenza del termine stabilito nell'atto istitutivo.

Nel trust, il disponente perde la titolarità del bene e il trustee agisce in base ai principi istitutivi del trust e a quello che è stato stabilito nell'atto di trust, è autonomo nelle sue scelte dal disponente. La durata del trust prescinde dalle scelte del disponente atteso che l'attuazione del compito ha una sua autonomia. Nel contratto di trust il disponente non ha rimedi giuridici verso il trustee in quanto non sussiste tra i due un rapporto di mandato.

I beni non entrano mai nel patrimonio del trustee e che questi non possa trarre vantaggio dalla propria posizione, sicché l'effetto traslativo e l'arricchimento si producono solo con l'attribuzione dei beni medesimi ai beneficiari e, pertanto, con il conseguente ampliamento della sfera giuridica. Ebbene, l'intervento del trustee "costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario. Sicché non rileva, giacché solo con l'attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare tra l'altro come stabilito dalla copiosa e costante giurisprudenza di legittimità il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza.

I beni costituiti in trust danno vita, infatti, a un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari. Per usare un'espressione cara alla dottrina che si è occupata della materia dei patrimoni separati, si può dire che i beni costituiti in trust sono a tutti gli effetti "blindati". Tale effetto deriva dall'essere i beni sottoposti a un vincolo di destinazione, in quanto destinati al raggiungimento di un determinato scopo prefissato dal disponente nell'atto costitutivo, e ad un ulteriore vincolo di separazione. Fra gli effetti indiretti del trust vi è la segregazione del patrimonio che consente di "blindare" i beni da fatti ed accadimenti esterni al trust medesimo, raggiungendo così la piena realizzazione della volontà del disponente. Il trust fa parte di quegli strumenti, pienamente leciti nel nostro ordinamento che permettono di segregare una fetta del proprio patrimonio per destinarlo al perseguimento di finalità specifiche meritevoli di tutela.

Con il blind trust con l'atto istitutivo, si concretizza in una particolare forma di Trust utilizzato per evitare conflitti di interessi nel caso di assunzione di ruoli pubblici o incarichi privati dai quali potrebbero derivare vantaggi per il proprio patrimonio, alla stregua di qualunque Trust, non manifesta una capacità contributiva. Il fulcro e l'essenzialità del blind trust, è quella di impedire al disponente (di conseguenza però a tutti) di conoscere il contenuto del patrimonio del fondo in trust e come esso venga gestito.

Il blind trust è caratterizzato dall'assoluta indipendenza con cui il trustee gestisce il patrimonio del disponente con ampi poteri anche di alienazione e reinvestimento in diversi beni, e da una serie di prescrizioni a carico di entrambe le parti finalizzate ad assicurare con un certo rigore la blindness, quale il divieto di informazione e consultazione reciproca tra il trustee e il disponente (il qualified blind trust).

Il trust di ritorno come il caso della Salernitana (sia in senso stretto, come i "blind trust", sia in senso lato, ove il disponente è anche beneficiario) non comportano sempre - la restituzione al disponente degli stessi, esatti beni devoluti in trust, né di un valore di patrimonio coincidente con quello immesso nella fase iniziale, posto che il fondo in trust è gestito e amministrato dal trustee in piena autonomia, sia pur entro i confini tracciati dall'atto istitutivo, di cui la FIGC ha deliberato che ci siano tali presupposti, il quale ben può prevedere anche limiti all'alienazione di uno o più beni e/o un'amministrazione di tipo statico, circoscritta, cioè, al mero reinvestimento dei redditi prodotti dal fondo.

\* **dottore commercialista**